

# Conferenza Episcopale Laziale

---

## REGOLAMENTO

*Il presente Regolamento della Conferenza Episcopale del Lazio, approvato dalla medesima nella riunione tenutasi dal 1° al 3 giugno 1982, è stato trasmesso dal Segretario di detta Conferenza, Mons. Fiorenzo Angelini, il 12 luglio 1982.*

### Art. 1

La Conferenza Episcopale Laziale (C.E.L.) è l'unione dei Vescovi della Regione Pastorale Laziale, costituita e operante a norma dell'art. 7 e secondo le disposizioni del Cap. VIII dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana.

### Art. 2

La Conferenza Episcopale Laziale promuove la collaborazione fraterna dei Vescovi della Regione, lo studio dei problemi comuni e il coordinamento delle attività pastorali.

### Art. 3

Sono organi della Conferenza Episcopale Laziale: l'Assemblea dei Vescovi e la Presidenza.

### Art. 4

L'Assemblea Episcopale Laziale è composta da:

- a) il Cardinale Vicario Generale di Sua Santità, in qualità di Presidente Delegato del Romano Pontefice;
- b) gli Arcivescovi e Vescovi residenziali delle diocesi del Lazio;
- c) il Vice Gerente di Roma e il Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano;
- d) i Vescovi Ausiliari;
- e) gli Abati Ordinari di luogo;
- f) gli eventuali Amministratori Apostolici e Vicari Capitolari.

#### Art. 5

La Conferenza si riunisce ordinariamente quattro volte l'anno di cui una volta in riunione prolungata.

Essa può essere convocata in seduta straordinaria qualora la Presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre Vescovi.

#### Art. 6

Tutti i Vescovi hanno voto deliberativo.

La validità delle deliberazioni della Assemblea esige la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

I Vescovi assenti non possono farsi rappresentare né delegare il loro voto: possono invece — tramite un altro Confratello — far presente il loro pensiero circa gli argomenti che si trattano o inviare osservazioni.

#### Art. 7

Nello spirito di comunione fraterna, perché l'azione pastorale sia uniforme nella Regione Lazio, i Vescovi si atterrano responsabilmente a quanto è stato deciso dalla Conferenza a maggioranza di voti.

#### Art. 8

Sono invitati alle riunioni della Conferenza secondo l'opportunità, rappresentanze, in primo luogo della Commissione Presbiterale a ragione del suo particolare vincolo gerarchico con i Vescovi, poi della C.I.S.M. e dell'U.S.M.I., delle altre Commissioni regionali del laicato, nonché l'Ufficiale del Tribunale Regionale ed esperti delle materie di cui si tratta.

#### Art. 9

La Presidenza si compone del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario.

#### Art. 10

Il Presidente della Conferenza, in quanto membro del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, riferisce agli altri Vescovi sui lavori del medesimo Consiglio della Conferenza Episcopale Italiana, ed ascolta da essi suggerimenti ed osservazioni.

Il Presidente approva l'ordine del giorno, dirige il lavoro della Conferenza, ne approva il verbale e l'eventuale comunicato stampa.

#### Art. 11

Il Vicepresidente, il Segretario e i Delegati per i vari settori pastorali sono eletti per un triennio dalla Conferenza con la maggioranza di voti dei presenti; essi sono rieleggibili.

#### Art. 12

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

#### Art. 13

Il Segretario richiede per tempo ai Vescovi C.E.L. gli argomenti da trattare nella Conferenza; sottopone al Presidente l'ordine del giorno; quindi lo invia agli stessi almeno dieci giorni prima della riunione.

Dopo ciascuna riunione il Segretario invia anche il verbale: questo si ritiene approvato da tutti se non sono sollevate eccezioni nella successiva riunione della Conferenza.

#### Art. 14

La Conferenza Episcopale Laziale non ha propri uffici stabilmente costituiti.

#### Art. 15

Per i singoli settori di attività pastorale la Conferenza può costituire Commissioni regionali, che ordinariamente sono composte da:

- a) un Vescovo eletto dalla Conferenza, in qualità di Presidente;
- b) un responsabile regionale, nominato dalla Conferenza;
- c) gli incaricati diocesani nominati dai rispettivi Ordinari;
- d) rappresentanti di Associazioni o Istituzioni designati dalla Conferenza o dai Presidenti delle rispettive Commissioni;
- e) esperti designati dai Presidenti delle stesse Commissioni.

I membri delle Commissioni restano in carica per tre anni.

Spetta ai Vescovi incaricati, ai responsabili regionali e ai membri delle Commissioni studiare i problemi pertinenti al settore di loro competenza e proporre alla Conferenza indirizzi operativi comuni.

Le Commissioni regionali agiscono in dipendenza dalla Conferenza, alla cui approvazione devono essere sottoposti gli atti di particolare importanza e le dichiarazioni delle Commissioni destinate alla pubblicazione.

Art. 16

La Conferenza Episcopale Laziale non ha un proprio patrimonio.

Art. 17

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea, per un triennio, con delibera in data 1° giugno 1982.